



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 26 DEL 24/03/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE AREE DEMANIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PALIO UMORISTICO DEI SOMARI E 1°".

IL RESPONSABILE AREA TECNICA EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

VISTA la nota acclarata dagli uffici comunali in data 06/03/2023 al numero di prot. 3159 da parte della Proloco di Campo nell'Elba, con la quale si chiedeva l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni denominate "Palio Umoristico dei Somari e 1° Palio Remiero dei rioni Campesi";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 11/01/2023 avente ad oggetto "manifestazioni comunali 2023 – realizzazione edizione 2023 palio umoristico dei somari"

RICHIMATA l'Ordinanza Dirigenziale n. 21 del 15/03/2023, avente ad oggetto "Ordinanza di interdizione aree demaniali per lo svolgimento delle manifestazioni denominate "palio umoristico dei somari 1° palio remiero dei rioni campesi 18-19 marzo 2023;

PRESO ATTO che l'ordinanza di cui sopra è stata parzialmente revocata con provvedimento n. 23 del 17/03/2023 in quanto a causa delle condizioni meteo avverse la manifestazione del 19 marzo denominata "palio umoristico dei somari" è stata rinviata al 26/03/2023;

DATO ATTO che la manifestazione denominata "palio umoristico dei somari" si svolgerà il giorno 26/03/2023;

PRESO ATTO per la realizzazione di tale evento si richiede l'occupazione di diverse aree demaniali come sotto elencate:

- Tratto spiaggia di Marina di Campo, compresa tra il "Club del Mare" e lo stabilimento balneare "Il Capriccio";

VISTA l'autorizzazione demaniale n. 6 del 15/03/2023 avente ad oggetto "autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata Palio Umoristico dei Somari e 1° Palio dei Rioni Campesi 18-19 marzo 2023";

RITENUTO pertanto di interdire le aree di cui sopra al fine di consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni di cui all'oggetto;

VISTO l'art.105 del D.Lgs. 112/98;

VISTA la Legge Regionale 1.12.1998 n.88;

VISTO l'art. 5, c.2 D.P.C.M. del 22.12.2000, relativo al trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 54 del TUEL D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO in particolare l'articolo 36 del codice della navigazione;

CONSIDERATO che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023 con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Tecnica edilizia urbanistica e demanio;

Per quanto in premessa richiamato

ORDINA

- **Dalle ore 10:00 del giorno 24 alle ore 19:00 del giorno 27/03/2023:**

- L'interdizione della parte di arenile della Spiaggia di Marina di Campo compresa tra il "Club del Mare" e lo stabilimento balneare "il Capriccio" come da planimetria allegata;

L'interdizione è riferita a tutte le attività diverse da quelle necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all'oggetto.

ORDINA ALTRESI'

- Alla PROLOCO di Marina di Campo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Alla scadenza della presente disposizione si dovrà provvedere al completo ripristino degli spazi utilizzati;
 - L'area interessata dovrà essere appositamente delimitata;
 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disposizione;
 - E' fatto obbligo rispettare le prescrizioni del piano della sicurezza;
 - Dovranno essere osservate tutte le norme di vigilanza e quelle riferite alla sicurezza ed all'incolumità pubblica di chiunque assista agli eventi previsti. L'Uff. Demanio, rimane dunque manlevato da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata osservanza e rispetto delle disposizioni contenute;

DISPONE

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo all'Area Vigilanza, all'Ufficio LL.PP e Ambiente ed alla PROLOCO di Marina di Campo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)